



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MILANO

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

GIOCHI A CARTE

L'esercizio del gioco delle carte è lecito ove il pubblico si intrattenga solamente per lo svago ed anche nel caso di giochi leciti è vietato giocare su di essi poste e scommesse.

E' prevista, infatti, soltanto l'abilità del giocatore che consiste nel memorizzare le carte giocate e nel far previsioni in base ad esse sulle giocate future.

Sono vietati i seguenti giochi:

BACCARA' ; BANCO DEL FARAONE; BANCO FALLITO; BAZZICA BERLINA; BASSETTA; BESTIA; CARATELLA; CHEMIN DE FER; COCCO; CONCINCIN; CONCHINO O CANZINO; CUCCU'; ESCARTE' O BRISCOLA FRANC; ERBETTE O PUNTO DEL MARINAIO; FANTE DI PICCHE; FARAONE; GOFFETTO; GOFFO; KONG-KENG; LANZICHENECCO; LAURS QUENCET; MACAO O GIOCO DEL NOVE; MAUS; MAZZETTI; MIGNON; NASO; NOVE E BACCARAT; PASSA O MANCA DIECI; PIATTELLO; PIDOCCHIETTO; PITOCCHETTO; PARIGLIA; POKER; PRIMIERA; QUINDICI O DIAVOLO; RAMINO; ROLETTA; SETTE E MEZZO; STOP; STOPPA; TRE CARTE; TRENTACINQUE; TRENTA TRENTUNO; QUARANTA; BLACK JACK; UNDICI E MEZZO; MERCANTE IN FIERA; VENTUNO; ZECCHINETTA; DOMINO; BIRIBIZZO.

BILIARDO

Sono vietati i seguenti giochi:

BATTIFONDO; BACCARAT CON BIRILLI; BIGLIARDINO RUSSO O TURCO; BILIARDINO INGLESE; BIGLIA ALL'ANGOLO; BISMARCK; CAROLINA; CARRETTELLA; GIARDINETTO; GIOCO DEL TRE O DEL NOVE; MACAO CON BIRILLI; MACAO CON BIGLIARDO; NOVE; PONTE; PULLA; ROSSA BIANCA; ROSSA NERA; PARIGINA; CAMPANELLO.

Sono vietati, altresì, i seguenti giochi:

BIANCA O BELLA BIANCA; BULL; CAROSELLO; DADI IN TUTTE LE FORME; MORRA; FIERA; FOOTBALL STAR; GIBILLINO; TESTA O CROCE; LOTTERIA MERCANTILE; PASSATELLA O TOCCA ROULETTE; TIRA AL BANCO; POLO O BICICLETTA; ROLLINA; ROULETTE; SFERA GIRANTE; VIROTTI; TOMBOLA; TORNELLO; LOTTERIA.

Art. 110 del t.u.l.p.s. come modificato dall'art. 39 del decreto legge 30.09.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326 ed integrato dalla legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

“ 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MILANO

- 2 -

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatiche per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera"

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

A) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

C) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

7-bis) Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'art. 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18 (diciotto).

8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MILANO

- 3 -

9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le spese pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'art. 88.



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MILANO

- 4 -

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria".

E' vietata, altresì, l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici di tipo audiovisivo che contengano sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nei minori che partecipino al gioco o che ne siano spettatori.

E' vietato l'esercizio dei giochi leciti nonché degli altri apparecchi e congegni elettronici ai minori di anni 15 (quindici).

E' VIETATO CONSENTIRE L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI PER I GIOCHI LECITI AI MINORI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO NELLE ORE MATTUTINE DEI GIORNI NON FESTIVI.

SONO VIETATI TUTTI GLI ALTRI GIOCHI D'AZZARDO EVENTUALMENTE NON COMPRESI NELLA PRESENTE TABELLA.
E' VIETATO ORGANIZZARE E GESTIRE SCOMMESSE.

La presente tabella deve essere esposta in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco. Le indicazioni in essa contenute sono prescrizioni relative all'autorizzazione a tenere i giochi e ne costituiscono parte integrante.

Le violazioni alle disposizioni della tabella dei giochi sono sanzionate ai sensi degli artt. 9, 17 e 110 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni.

Milano 8 maggio 2006

IL QUESTORE
F.to (Scarpis)

L'originale vidimato è depositato presso il Comune di Settimo Milanese – Ufficio S.U.A.P. –
Piazza Eroi n. 5